



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 3 maggio 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 10 E 11 MAGGIO

- 1) *Ergastolo ostativo, la Corte torna sul nodo della mancata collaborazione*
- 2) *Ne bis in idem: è legittimo il doppio binario processuale e sanzionatorio?*
- 3) *Pensione di reversibilità, la Corte dei conti censura le norme sui limiti del cumulo con i redditi dei superstiti*
- 4) *Trascrizioni immobiliari di domande infondate: il giudice può disporre la cancellazione in via d'urgenza?*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 10 e 11 maggio e nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 3 maggio 2022



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 2 maggio 2022

UDIENZA PUBBLICA 10 MAGGIO 2022

ESCLUSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, IN ASSENZA DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA, PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO PER DELITTI DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA E DI CONTESTO MAFIOSO (C.D. ERGASTOLO OSTATIVO)

Ordinamento penitenziario - Condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste - Ammissione alla liberazione condizionale in assenza della collaborazione con la giustizia – Esclusione.

(R.O. 100/2020)

***La Corte costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2021, ha rinviato all'udienza pubblica del 10 maggio 2022 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con r.o. 100/2020, già fissata all'udienza pubblica del 23 marzo 2021.**

La Corte di cassazione, prima sezione penale, solleva, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nella parte in cui escludono che il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale. Il dubbio di costituzionalità trova causa, afferma il giudice *a quo*, nel convincimento che la collaborazione non può essere elevata a indice esclusivo dell'assenza di ogni legame con l'ambiente criminale di appartenenza e che, di conseguenza, altri elementi possono in concreto essere validi e inequivoci indici dell'assenza di detti legami e quindi di pericolosità sociale. Tale impostazione, secondo la prospettazione della Corte di cassazione rimettente, riflette le evoluzioni della giurisprudenza costituzionale e la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'ergastolo ostativo, le quali inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della normativa censurata che si sostanzierebbe, sostiene il giudice *a quo*, in una irragionevole compressione dei principi di individualizzazione e di progressività del trattamento penitenziario. La Corte di cassazione rimettente richiama la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *Viola c. Italia* del 13 giugno 2019 e la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. Con la sentenza *Viola c. Italia*, rammenta il giudice *a quo*, la Corte di Strasburgo, nel valutare la compatibilità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dell'ordinamento italiano, laddove condiziona alla collaborazione dell'interessato con l'autorità giudiziaria l'ammissione alla liberazione condizionale, ha rilevato un problema strutturale legato alla presunzione assoluta di pericolosità fondata sull'assenza di collaborazione, ritenendo che la mancanza di collaborazione non può sempre essere ricondotta a una scelta libera e volontaria o comunque al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo criminale di appartenenza. Con la sentenza n. 253 del 2019, osserva il rimettente, la Corte costituzionale ha confermato, così come evidenziato dalla Corte EDU, il carattere assoluto della presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione criminale del detenuto che non collabori e, in ragione di tale carattere, ha ritenuto l'esistenza di un contrasto con



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

gli artt. 3 e 27 della Costituzione dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui esclude che il condannato all'ergastolo ostativo, che non abbia collaborato, possa essere ammesso alla fruizione dei permessi premio.

Norme censurate

L. 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Art. 4-*bis* - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni i in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 601, 602, 609-*octies* e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1-*ter*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-*bis*, secondo e terzo comma, 600-*ter*, terzo comma, 600-*quinquies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

1-*quater*. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-*bis* del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.

1-*quinquies*. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.

2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.

2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.

3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.

Art. 58-ter - Persone che collaborano con la giustizia.

1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

D.L. 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (1)

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203

Art. 2.

1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea.

3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354.

UDIENZA PUBBLICA 10 MAGGIO 2022

IL PRINCIPIO DI *NE BIS IN IDEM* - DUPLICAZIONE PROCEDIMENTALE E SANZIONATORIA PER LA MEDESIMA CONDOTTA IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione dell'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato (nella specie, per il delitto di cui all'art. 171-ter, primo comma,



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

lettera b) della legge n. 633 del 1941) al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia stata già irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione (nella specie di cui all'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941) di carattere sostanzialmente penale, ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli.

(R.O. 152/2021)

Il Tribunale di Verona, sezione penale, dubita della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non legato a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi protocolli.

Il giudice rimettente premette di essere investito dell'opposizione a un decreto penale di condanna nei confronti di un soggetto imputato del reato previsto dall'art. 171-ter, primo comma, lettera b) della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), per avere, a fini di lucro, detenuto per la vendita e riprodotto abusivamente opere letterarie fotocopiate oltre il limite consentito. Il rimettente riferisce, poi, che l'imputato, in solido con la società gestrice della copisteria, è stato destinatario, per la medesima condotta, di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941.

Anzitutto il giudice rimettente, ricordati i criteri "Engel" elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la individuazione delle sanzioni che, indipendentemente dalla qualificazione formale, possono definirsi sostanzialmente penali, richiama la sentenza A e B contro Norvegia del 15 novembre 2016 della Corte europea dei diritti dell'uomo e la sentenza del 20 marzo 2018, in causa C-524/15, Menci della Corte di giustizia dell'Unione europea, le quali hanno ridefinito, osserva il rimettente, l'ambito della garanzia del *ne bis in idem*, ritenendo che la sottoposizione di un imputato a un processo penale per il medesimo fatto per il quale egli sia stato definitivamente sanzionato in via amministrativa, con una sanzione di carattere sostanzialmente penale, non determina necessariamente una violazione del divieto di *ne bis in idem* di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, esigendo a tal fine la sussistenza di un legame materiale e temporale sufficientemente stretto tra i due procedimenti, da ravvisarsi in presenza di sanzioni che perseguano scopi complementari, la prevedibilità del "doppio binario sanzionatorio", forme di coordinamento tra i procedimenti e la proporzionalità del complessivo risultato sanzionatorio.

Tanto premesso, ad avviso del giudice rimettente, nel caso di specie, nessun dubbio sussisterebbe in ordine al carattere essenzialmente penale delle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941, comportanti l'applicazione al trasgressore di una somma di denaro individuata quale multiplo del prezzo di mercato dell'opera indebitamente riprodotta o, quando il prezzo dell'opera non è determinabile, con una somma compresa tra un minimo e un massimo per ciascuna violazione riscontrata. Le modalità di determinazione dell'ammontare della sanzione (attraverso il citato meccanismo moltiplicatore) ne disvelano, osserva il rimettente, il carattere afflittivo e non meramente restitutorio nonché la finalità repressiva e deterrente della sanzione in questione. In definitiva il rimettente ritiene che le sanzioni di cui all'art. 174-bis della legge n. 633 del 1941 si differenzerebbero da quelle penali solo per la rapidità del procedimento applicativo, risultando, quindi, carente, sostiene il rimettente, quella complementarietà di funzioni che sola giustifica il c.d. doppio binario sanzionatorio.

A fronte di tale situazione, conclude il rimettente, l'unica norma astrattamente applicabile per evitare la duplicazione dei giudizi sarebbe il censurato art. 649 del codice di procedura penale, che preclude la



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

possibilità di iniziare o proseguire un nuovo procedimento penale nei confronti dell'imputato prosciolto o condannato, con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, in relazione al medesimo fatto.

Norma censurata

Codice di procedura penale

Art. 649. Divieto di un secondo giudizio.

1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345.
2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

UDIENZA PUBBLICA 10 MAGGIO 2022

DECURTAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AL BENEFICIARIO TITOLARE DI UN REDDITO AGGIUNTIVO.

Pensioni - Regime dei cumuli - Previsione che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti indicati - Trattamento derivante dal cumulo che non può essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca - Decurtazione della pensione di reversibilità.

(R.O. 63/2021)

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, solleva questione di legittimità costituzione del disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e della connessa tabella F, i quali dispongono che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla relativa tabella e che il trattamento derivante dal cumulo di tali redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Entro tale contesto, nella tabella F, a cui rinvia il terzo periodo, vengono stabilite tre fasce in cui possano alternativamente rientrare i redditi che il titolare di una pensione di reversibilità possiede in aggiunta alla pensione stessa. Partendo dalla più modesta, quelle fasce hanno, come rispettivo limite inferiore: il triplo, il quadruplo ed il quintuplo del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. D'altro canto, per la fascia bassa e per quella intermedia, la rispettiva soglia massima coincide con la soglia minima della fascia immediatamente superiore.

Alla luce di quanto esposto, il giudice *a quo* censura tale disciplina, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti il cui beneficiario possiede redditi aggiuntivi possa eccedere l'ammontare complessivo di tali redditi. Ciò - anziché bilanciare (parzialmente) la circostanza in base alla quale il pensionato disponga *aliunde* di mezzi adeguati a quelle esigenze di vita richiamate dal secondo comma dell'art. 38 della Costituzione - si rivelerebbe, a suo dire, in un mero pretesto per un'espropriazione della pensione di reversibilità in misura maggiore rispetto ai redditi aggiuntivi, in spregio al principio di ragionevolezza. Il giudice *a quo*,



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

a riprova della sostenuta irragionevolezza della disciplina censurata, sottolinea che sarebbe paradossalmente preferibile per il pensionato non aver conseguito affatto quei redditi aggiuntivi o, quantomeno, non aver travalicato la soglia di rilevanza di cui alla tabella F, costituita dal triplo del trattamento minimo annuo previsto dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. In entrambi i casi, infatti, il complessivo risultato si mostrerebbe più favorevole per il pensionato stesso.

Norma censurata

L. 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

(omissis)

41. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

(omissis)

Tabella F (v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

UDIENZA PUBBLICA 11 MAGGIO 2022

CANCELLAZIONE PER VIA CAUTELARE DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE

Procedimento civile - Domande giudiziali di cui agli artt. 2652 e 2653 del codice civile – Trascrizione – Cancellazione – Potere del giudice di disporre la cancellazione con ordinanza cautelare ex art. 700 del codice di procedura civile, almeno quando ne ravvisi la manifesta infondatezza – Esclusione.

(R.O. 117/2021)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, nella parte in cui non consentono al giudice di ordinare con provvedimento d'urgenza, *ex art. 700* del codice di procedura civile, la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale, almeno nei casi in cui la stessa sia manifestamente infondata.

Il giudice rimettente premette che è investito di un giudizio instaurato con domanda trascritta diretta ad ottenere il trasferimento di un immobile *ex art. 2932* del codice civile e che il convenuto, prima di costituirsi nel giudizio di merito, ha chiesto che venisse disposta, con ordinanza cautelare *ex art. 700* del codice di procedura civile, la cancellazione della domanda giudiziale trascritta, denunciandone il carattere emulativo. Tuttavia, rileva il rimettente, il provvedimento richiesto non appare concedibile in sede cautelare, in quanto il combinato disposto degli artt. 2652, 2653 e 2668 cod. civ. consentirebbe al giudice di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale soltanto con la sentenza passata in giudicato, e non con un mero provvedimento cautelare. L'inammissibilità della tutela cautelare nell'ipotesi descritta, secondo il rimettente, violerebbe anzitutto l'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata disparità di trattamento che determina tra la posizione dell'attore, che può trascrivere immediatamente la sua domanda, e quella del convenuto/proprietario costretto ad affrontare notevoli spese e ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza per liberare il suo bene. Il rimettente, inoltre, pone il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 della Costituzione, poiché il convenuto vedrebbe fortemente limitate le proprie opzioni difensive in attesa della definizione del giudizio di merito. Infine, sostiene il rimettente, sarebbe lesa anche il diritto di proprietà del convenuto, garantito dall'art. 42 della Costituzione, a fronte dell'incidenza della protratta trascrizione della domanda sulla commerciabilità dell'immobile.

Norme censurate

Codice civile

Art. 2652. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi.

Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

2) le domande dirette a ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre.

La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;

3) le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.

La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;

4) le domande dirette all'accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.

La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunciare l'annullamento per una causa diversa



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

dall'incapacità legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;

7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte.

Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;

8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'art. 404 dello stesso codice.

Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2653. Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti.

Devono parimenti essere trascritti:

1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.

La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;

2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.

La pronuncia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;

3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.

Se la trascrizione di tali domande o dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;

(4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.

La sentenza che pronuncia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione; gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.

L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.

Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Art. 2668. Cancellazione della trascrizione.

La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti.

Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.

Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.